



N.151 registro deliberazione  
*Settore Ragioneria e Tributi*

## COMUNE DI CUNEO

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 30 Luglio 2014

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - POSSIBILITÀ DI REINTEGRO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI FABBRICATI GRUPPO CAT. D TRATTENUTI DAL MINISTERO - ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL E COOP. E PROGRESS. -

L'anno Duemilaquattordici addì Trenta del mese di Luglio alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)

SERALE LUCA (Vicesindaco)

DALMASSO DAVIDE (Assessore)

FANTINO VALTER (Assessore)

GIORDANO FRANCA (Assessore)

ROSEO GABRIELLA (Assessore)

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale Supplente PERUZZI RENATO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 64 della Legge n. 388/2000 prevedeva che “A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni (€ 1.549,37) e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno”. Veniva così prevista la possibilità di bilanciare le minori entrate con aliquota di imposta vigente purché la perdita risultasse superiore a due parametri: uno fisso (3 mln di lire) e l'altro variabile (lo 0,5 % della spesa corrente);
- con Decreto del Ministero dell'Interno 01/07/2002, n. 197 venivano stabilite le modalità del rimborso tramite un sistema di certificazione annuo su cui calcolare il contributo, da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si fosse verificata la diminuzione del gettito;
- l'elemento innovativo, rispetto alle disposizioni primarie, apportato dal D.M. 197/2002 era dato dal riferimento, ai fini del calcolo del minor gettito, all'aliquota impositiva non del 4 per mille ma come deliberata dai comuni, nonché dal fatto che la perdita, se convertita in contributo, si *consolidava* come trasferimento di anno in anno al comune interessato, riproducendo il principio cardine dell'imposta comunale “a ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria” [art. 10 - d.lgs. 504/1992];
- l'attuazione della norma (L. 388/200) disposta con apposito regolamento si prestava pertanto ad una facile interpretazione. Era quindi agevole comprendere anche la *ratio* delle due modifiche introdotte dal regolamento:
  1. consentire di quantificare l'annuale rimborso in misura pari alla differenza dell'Ici derivante dai minori imponibili conseguenti al conferimento della rendita sui fabbricati D;
  2. impedire che la perdita prodotta da un “tot” numero di fabbricati in una determinata annualità potesse essere negli anni successivi, relativamente allo stesso “stock” di immobili, aumentata variando (nei termini consentiti dall'art. 6 - normativa Ici) l'aliquota d'imposta;
- coerentemente a tali dettami la perdita del gettito che, rispettosa del limite dello 0.5 per cento, si consolidava da un certo esercizio come minore entrata o trasferimento a favore dei comuni, costituiva pro-quota delle ulteriori perdite accertate in corrispondenza dell'anno successivo e, conseguentemente, elemento per la verifica della succitata soglia. Del resto, il contributo assegnato, ad esempio, per l'anno 2001 e rinnovatosi *per legge* costituiva condizione irrilevante per misurare la contrazione del gettito sopportato dalle finanze comunali nel 2002, nel senso che sarebbe stato in ogni caso accertato di pari importo, ad invarianza dell'aliquota, adottando i procedimenti di calcolo ordinari [*cfr.* art. 10, d.lgs. 504/1992];
- per quasi un decennio (2001, 2002 e così via sino al 2008) i comuni presentavano quindi le attestazioni per ottenere il trasferimento secondo la prescritta modulistica ministeriale (All.to A - D.M. 197), comunicando le variabili economiche necessarie a verificare il procedimento di calcolo seguito: entità del minor gettito complessivamente maturato nell'anno della richiesta; livello della spesa corrente (desumibile dai bilanci a disposizione del ministero).

L'anteposta Direzione Centrale della Finanza Locale del Min. dell'Interno non sollevava alcuna eccezione sulla soluzione applicata effettuando gli aggiuntivi trasferimenti erariali come da attestazioni fornite dai comuni;

- giungeva pertanto del tutto inaspettata la decisione del Ministero che, in via pressoché informale, a dicembre 2009, ribaltava completamente questo quadro consolidato, con pretesa di travolgere anche i contributi richiesti e riconosciuti in anni precedenti, a partire dall'anno 2001 sino al 2007. L'esame del comunicato F.L. 1.12.2009 consentiva di risalire al criterio seguito per giungere a queste conclusioni senza però chiarire il superamento dell'interpretazione precedente;
- la nota ministeriale si limitava a richiamare un presunto contrasto tra il comma 1 [art. 64] e il D.M. 197, per sostenere che i minori introiti da verificare con il parametro dello 0.5 % non erano più quelli indicati nel regolamento attuativo (che veniva *disapplicato*, benché adottato in sintonia con l'art. 17, legge 400/1988 e con parere favorevole del Consiglio di Stato) o nella prescritta modulistica, riferiti *al complesso* delle minori entrate annualmente accertate, ma la sola perdita aggiuntiva prodottasi di anno in anno con le nuove rendite;
- da tale esegesi, atteso che praticamente mai l'*incremento* della perdita prodottosi in un solo esercizio poteva risultare superiore al predetto limite (tarato per sostenere la "verifica" sul complesso delle perdite), l'amm.ne centrale rideterminava l'importo dei trasferimenti cassando tutti gli *incrementi* inferiori allo 0.5 % della spesa corrente annuale, indipendentemente se già erogati o attribuiti a titolo di Spettanza. Dal confronto di tale posizione con la soluzione adottata si capiva poi che materialmente effettuava una operazione ancora differente, continuando ad utilizzare nell'anno di prima presentazione delle certificazioni di rimborso (solitamente il 2001) la soluzione sino allora seguita in virtù del D.M. 197;

Considerato che:

- in base a tale incongruenza, nonché, sulla infondatezza delle motivazioni e sulla irregolarità dell'iter normativo di modifica, si articolava l'opposizione dei comuni coadiuvati inizialmente dall'Anci che già in data 18/01/2010 con nota inviata al Ministro dell'Interno chiedeva "*l'immediata sospensione dei recuperi*" e l'emanazione di un provvedimento [da inserire nel decreto mille-proroghe 2010] che, a norma di legge, per gli anni successivi alla sua promulgazione, potesse eventualmente disciplinare la materia secondo i nuovi criteri. In assenza di riscontri prestando poi assistenza nella definizione dei ricorsi, promosso primo fra altri dal Comune di Monza avanti il TAR Lazio;
- l'insorgere del contenzioso amministrativo generava la certezza per l'Anci e in tutti gli enti cointeressati di potersi avvalere della efficacia *erga omnes* della relativa sentenza. Attesa che veniva tuttavia ribaltata dalla dichiarazione di incompetenza sentenziata a luglio 2010 dal GA che rimetteva il giudizio all'A.G.O. territorialmente competente. Al di là di tale verdetto nelle *memorie* ministeriali (riprese nel dispositivo del GA) il contrasto alla base della rideterminazione del contributo veniva ad ogni modo confermato, evocando il termine "*aumento*" e un riferimento temporale "*spesa corrente prevista per ciascun anno*" presenti al comma 1 dell'art. 64 che, in ordine all'applicazione della franchigia in %, non avrebbero lasciato spazio "*ad alcuna diversa interpretazione*" rispetto a quella veicolata nel comunicato 1/12/2009, recante le disposizioni di diniego (tanto è vero che con altro comunicato F.L. dell'

11/02/2011 gli effetti del ricalcolo venivano estesi alle annualità 2008 e 2009 - Sp. 2009/2010);

- anche tale chiarimento non era dirimente, risultando i richiamati passaggi della legge (*aumento, spesa corrente [...], ecc.*) essenzialmente descrittivi mossi dalla circostanza, implicita nel problema in questione, di rappresentare la norma, l'amministrazione brianzola con comparsa di riassunzione del 05/03/2011 si costituiva in giudizio avanti l'A.G.O. di Milano;
- a distanza di oltre due anni il 2 luglio scorso, con la prima sentenza (ancorché non definitiva) intervenuta in materia, incassava quindi il riconoscimento delle ragioni portate nel ricorso riaccendendo così l'intero contenzioso sul tema, sebbene il diritto al rimborso per i comuni non opposti alle nuove modalità di calcolo (la netta prevalenza) risulti al momento precluso dalla efficacia *inter partes* della sentenza;
- quello sopra delineato costituisce l'attuale quadro di riferimento che vede contrapposti numerose amministrazioni comunali [IFEL le stima in *almeno 590*] e la Direzione Finanza Locale del Ministero dell'Interno;

Premesso quanto sopra e rilevato che:

- 1) con i comunicati F.L. 01/12/2009 e 11/02/2011 i contributi Ici correttamente accertati, certificati e assegnati dall'anno 2001 al **Comune di Cuneo** ai sensi dell'articolo 64 della Legge 388/2000, sono stati anch'essi in parte revocati o, se già corrisposti, recuperati come da prospetto che segue:

provvedimento	esercizio	spettanza	certificato	rideterminato	<b>totale tagli</b>	<i>recupero</i>	<i>revoca</i>
comunicato F.L. 1.12.2009	2001	2002	225.296,53	225.296,53	<b>0,0</b>	0,00	0,00
	2002	2003	237.141,23	225.296,53	<b>11.844,70</b>	0,00	11.844,70
	2003	2004	238.785,85	225.296,53	<b>13.489,32</b>	0,00	13.489,32
	2004	2005	238.785,85	225.296,53	<b>13.489,32</b>	0,00	13.489,32
	2005	2006	262.642,45	225.296,53	<b>37.345,92</b>	0,00	37.345,92
	2006	2007	225.296,53	225.296,53	<b>0,0</b>	0,00	0,00
	2007	2008	225.296,53	225.296,53	<b>0,0</b>	0,00	0,00
comunicato F.L. 11.2.2011	2008	2009	318.637,50	225.296,53	<b>93.340,97</b>	93.340,82	0,15
	2009	2010	324.047,14	225.296,53	<b>98.750,61</b>	0,00	98.750,61
<i>importi in euro</i>		<b>totali</b>	2.295.929,61	2.027.668,77	<b>268.260,84</b>	93.340,82	174.920,02

I trascritti "tagli" (**euro 268.260,84**) sono stati perfezionati con corrispondente riduzione o mancato pagamento dei trasferimenti statali a tale titolo ancora spettanti, ovvero, in caso di incapienza con trattenute a valere sul Fondo Sperimentale per il Riequilibrio a decorrere dall'anno 2012.

- 2) gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 concernenti i trasferimenti da corrispondere ai Comuni dall'esercizio 2010 [Sp. 2011], hanno determinato la soppressione e sostituzione con entrate derivanti dal *federalismo fiscale municipale* dei preesistenti capitoli contributivi fiscalizzabili ai sensi della predetta normativa e, dunque, anche del contributo ordinario "*maggiorazione per perdita ICI immobili cat. D*".

Tale ammontare è confluito in un nuovo unico capitolo comprendente l'entità delle risorse statali complessive ricevute dai Comuni nell'anno di *Spettanza* 2010. La riduzione operata alle perdite Ici dall'Ente accertate nel 2009 [*Sp.* 2010], rideterminate da **euro 324.047,14** in **euro 225.296,53** ne ha pertanto causato riduzione, dall'esercizio 2010 [*Sp.* 2011], "a regime" per **euro 98.750,61**;

Preso atto:

- che quella adottata con i comunicati F.L. è, ove applicata, una regola nuova e difforme rispetto a quella contenuta all'articolo 64, L. 388/2000, aspetto che la pone in conflitto con la norma gerarchicamente sovraordinata e, quindi, in violazione della legislazione all'epoca vigente;
- che il diritto dei destinatari alla conservazione dei trasferimenti Ici, risulta oggi due volte rafforzato: *a)* dalla oggettiva e subito emersa illegittimità del comunicato F.L. 1.12.2009, *b)* dal giudizio recato nella prima sentenza intervenuta in materia, ove nel riconoscere "pienamente fondate le domande di parte attrice [...]" il Tribunale adito ha circoscritto in binari definiti i termini della vicenda: nei fatti, ai convenuti è concessa solo la possibilità ricorrendo in appello, di fraporsi al rimborso dei contributi spettanti al ricorrente (c. di Monza) con l'ennesimo intervento dilatorio;
- dell'intento dell'amministrazione statale di non intervenire *discrezionalmente* per la revoca delle incaute disposizioni di diniego anche dopo la netta censura operata dall'A.G.O. di Milano;
- che, al di là di come si siano potuti delineare livelli di giudizio (quello giudiziale e quello ministeriale) così contrastanti per la materia di specie, in mancanza di una formale opposizione il **Comune di Cuneo** è esposto al rischio di perdere interamente il diritto al rimborso;
- che è dunque opportuno a tutela degli interessi dell'ente impugnare gli atti emanati dalla Direzione Finanza Locale del Ministero dell'Interno, presso le sedi competenti;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere ad iniziative finalizzate all'annullamento dei comunicati F.L. 01/12/2009 e 11/02/2009 e di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale.

Ritenuto altresì nel contempo possibile, acquisiti e sviluppati i profili di merito del gravame, far precorrere l'eventuale trattazione della causa avanti l'A.G.O. da una iniziativa extragiudiziale da cui possa declinarsi il riesame degli atti in contestazione con loro relativo ritiro ad efficacia retroattiva.

Precisato che tale procedura ha il pregio per l'Ente di ridurre sensibilmente i costi e accelerare i tempi solutivi della controversia, costituendo in ogni caso completa *memoria* per ulteriori azioni che dovessero rendersi necessarie in costanza dell'efficacia delle determinazioni ministeriali in dissenso.

Visto l'iter procedimentale, disciplinato da apposita Convenzione, proposto a questo Comune da ANUTEL e da E Progress, allo scopo di pervenire all'annullamento dei comunicati F.L. con i quali è stato immotivatamente modificato il criterio di verifica del calcolo della compensazione e, quindi, relativamente agli esercizi dal 2002 al 2009, al reintegro della quota dei contributi erariali revocati e recuperati nel complesso pari ad **euro 268.260,84**, da cui deriverebbe l'obbligo di commisurare l'ammontare dei trasferimenti statali riconosciuti al **Comune di Cuneo** a titolo di *Assegnazione da Federalismo Fiscale*, alla perdita Ici effettivamente accertata e certificata nell'anno Spettanza 2010 (euro **324.047,14** e non **225.296,53**), oggi quantificabili in euro **324.047,14 meno 225.296,53 X 3 = euro 296.251,83**, come da documentazione prodotta dal Servizio Tributi.

Valutato che:

- il suddetto iter prevede l'inoltro in via stragiudiziale di *Atto di Diffida* contro il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in persona del Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale della Finanza Locale (Ufficio Trasferimenti agli Enti Locali), artefice delle incaute disposizioni di diniego e poi, se del caso all'occorrenza, promuovendo medesimo ricorso avanti l'A.G.O. avverso i Dicasteri dell'Interno e MEF;
- nella *Diffida* le già lecite eccezioni indicate nel ricorso promosso dal comune di Monza sono integrate con la disamina di aspetti della controversia omessi nella citata opposizione, condizione che consentirà di valutare con maggiore contezza la difformità degli atti in contestazione.

Per quanto sopra ulteriormente indicato, rilevate

- le condizioni affinché la Direzione della Finanza Locale qualora opportunamente sollecitata possa in via *discrezionale* e nel proprio interesse adottare un procedimento di autotutela interno per il ritiro degli atti in opposizione con annessa sospensione degli effetti;
- che il potere di autotutela è esercitabile anche quando gli atti cui si indirizza siano *sub judice*.

Giudicato l'iter predisposto da ANUTEL e da E Progress adatto e conveniente al perseguimento degli interessi dell'amministrazione comunale e, quindi, al conseguente reintegro della quota dei contributi ICI revocati e recuperati per gli anni dal 2002 al 2009 (*cf.* art.64-l. 388/2000) e sin qui parzialmente assegnati nel triennio 2010/2012 (*cf.* d.lgs. 23/2011), complessivamente pari ad **euro 564.512,67** [attuale "*valore*" del contenzioso].

Dato atto che:

- il costo del servizio a carico dell'Ente è pari ad euro 1000 (euro mille) oltre iva come da Allegato C della Convenzione. Di tale e complessiva somma, euro 200 (euro duecento) da erogarsi a titolo di anticipazione.
- il saldo di euro 800 (euro ottocento) dovrà essere corrisposto nel solo caso si realizzi la sospensione dei provvedimenti di diniego o il comune in ogni caso recuperi, anche pro-quota, gli importi decurtatigli, ivi compreso attraverso istituendo forme di prelievo fiscale compensative introdotte dal Legislatore rinviando espressamente per gli adempimenti successivi, qualora si verificano tali circostanze, a quanto indicato al punto 5 - Allegato C della Convenzione;

Osservato infine che l'esiguità del costo del servizio a carico dei numerosi enti cointeressati alla vicenda e il "promo" della iniziativa che eserciterà presso gli stessi ANUTEL, siano in grado di conferire all'iter in questione le caratteristiche di una "azione collettiva" più incisiva della singola opposizione.

Visto il Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l'accertamento delle entrate;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di aderire formalmente alla Convenzione “Reintegro contributi ICI Imm. D” proposta dall'ANUTEL (Associazione nazionale uffici tributi enti locali) con sede in Montepaone (CZ), Via Comunale della Marina n. 1 (p. iva 02035210794) e dalla coop. E Progress con sede in Anagni (FR), Via E. Vigna n. 12 (p. iva 02820620603) per un importo totale di € 1.000,00 oltre IVA - disponendo immediata trasmissione del presente atto e della Scheda Adesione (Allegato B della menzionata Convenzione) all'ANUTEL e alla coop. E Progress, per gli adempimenti di loro competenza;
- 2) di provvedere all'impegno di € 1.220,00 al Titolo I°, Funzione 01, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 316000 “Spese diverse per gli accertamenti dei tributi, aggio ICI ai concessionari e diverse” del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità – Codice SIOPE 1332 - a favore della coop. E Progress con sede in Anagni (FR), Via E. Vigna n. 12 (p. iva 02820620603) - CIG Z7A103C3D7 (2014/4125);
- 3) di autorizzare l'Ufficio Spesa del Settore Ragioneria a provvedere al pagamento anticipato di € 200,00 oltre IVA (€ 244,00) all'atto del ricevimento della fattura da parte di E Progress e i successivi pagamenti con attestazione del dirigente ai sensi degli art. 32 e 33 del Regolamento di Contabilità;
- 4) di dare atto che l'incarico si riferisce ad attività istituzione stabilita dalla Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di dare atto che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 6) di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'impresa affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;

- 7) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l'*Atto di Diffida* argomento della presente Deliberazione;
- 8) di autorizzare altresì il Sindaco *pro-tempore* a costituirsi in giudizio, qualora necessario, nella prefata vertenza e di munire il legale, che sarà nominato con Determinazione dirigenziale, della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente;
- 9) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi - Dott.ssa Nadia Giletta - gli adempimenti nascenti dal citato incarico, compresi quelli previsti al punto 6 - Allegato C della Convenzione;
- 10) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

F.to Dr. Renato Peruzzi